

DL N. 89 DEL 2024: IL DECRETO-LEGGE INFRASTRUTTURE, L'ENNESIMO DECRETO "MINISTRONE"

Il decreto-legge n. 89 del 29 giugno 2024 reca una serie di rilevanti **disposizioni in materia di infrastrutture e di investimenti di interesse strategico**, nonché per garantire l'efficienza del **procedimento penale** e tutelare **gli investimenti delle associazioni e delle società sportive**.

Un altro **decreto-legge "omnibus"**, l'ennesimo, dall'inizio della legislatura per la [Fondazione openpolis](#) sarebbero 27 i decreti così classificabili, 5 adottati soltanto negli ultimi due mesi, detti "omnibus" perché **trattano le materie più disparate che non hanno niente a che vedere l'una con l'altra**. Un provvedimento "minestrone" o decreto "spezzatino" come l'hanno definito durante la discussione generale in Aula, **Eleonora Evi** e [Andrea Casu](#), [interventuti per il Partito Democratico](#).

Il provvedimento – ha osservato il [Comitato per la Legislazione, nella seduta del 9 luglio](#) – appare **riconducibile**, anche sulla base del preambolo, **a 6 ben distinte finalità** che, invero, **avrebbero potuto formare oggetto di diversi provvedimenti** e che peraltro coinvolgono **la competenza di tre diversi ministri**, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro della giustizia e il Ministro per lo sport e i giovani.

Non sono quindi soltanto le opposizioni a **condannare l'eterogeneità di questo decreto** ma **lo stesso Comitato per la legislazione, un organo bipartisan** della Camera dei deputati, il quale **ha esortato il Governo ad "assicurare un utilizzo coerente delle diverse fonti normative** con particolare riferimento alla decretazione d'urgenza e all'esigenza di **evitare la commistione e la sovrapposizione, nello stesso decreto-legge, di oggetti e finalità eterogenei**, in coerenza con la **giurisprudenza costituzionale in materia** (sentenze n. 22 del 2012, n. 32 del 2014 e n. 247 del 2019)".

Il **Partito Democratico** ha presentato **una questione pregiudiziale di costituzionalità**, purtroppo respinta, perché – [come ha illustrato in Aula, Sara Ferrari \(PD-IDP\)](#) – ritiene che **il provvedimento non abbia i requisiti essenziali di necessità e urgenza** che giustificano il **ricorso allo strumento normativo del decreto-legge**. Per il PD è evidente che non sia sufficiente scrivere "disposizioni urgenti" nel titolo del provvedimento perché queste lo siano davvero: **"quelle ivi contenute sono, in realtà, misure che possono stare benissimo all'interno di un provvedimento legislativo ordinario** o una pluralità di provvedimenti legislativi ordinari, giacché non rispettano la caratteristica della straordinarietà dell'intervento governativo ai sensi della Costituzione".

Diversi i **punti di critica nel merito sollevati dal Partito Democratico**, [ben riassunti dall'intervento di Eleonora Evi](#), di cui riportiamo **alcune delle principali osservazioni**.

Sulle **concessioni autostradali**, con riferimento a quelle che sono in scadenza quest'anno, **si è tentato con alcuni emendamenti, di tutelare gli utenti**, ad esempio proponendo che il recupero dei finanziamenti delle opere per i concessionari avvenga non in un periodo ristretto, ma per la durata media di vita dell'opera, consentendo così di avere **un impatto minore sui pedaggi pagati da chi percorre queste strade**.

O, ancora, **si è chiesto l'esonero dal pagamento delle tariffe di pedaggio** per i transiti sulle **tratte autostradali della Liguria**, considerando lo stato di disagio e i disservizi a causa dei tanti cantieri aperti, anche qui, **per tutelare gli utenti**. Respinti anche gli emendamenti concernenti la **Tirrenica per il Lazio e la Toscana**.

In barba ad ogni principio di trasparenza e di democrazia, ma anche di buon senso e di logica, come denunciato anche dal WWF, sono **previste nuove deroghe e procedure** per avanzare e procedere per portare avanti **lo scandaloso ponte sullo Stretto**, uno dei punti più gravi del provvedimento

Anche sul piano di **razionalizzazione dei compiti dei commissari straordinari** sono state **avanzate dal PD una serie di osservazioni**, si rischia altrimenti di ignorare i presidi di trasparenza, controllo e il coinvolgimento dei territori, ad esempio, sul fronte del coordinamento delle attività dei commissari, **come proposto dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)**.

Profondamente sbagliato anche quanto deciso a proposito del **Piano Mattei**. Si prevede, infatti, la **destinazione di parte delle risorse del Fondo italiano per il clima al Piano Mattei**, senza trasparenza, senza criteri chiari, senza poter verificare che queste risorse vengano utilizzate per le finalità dello stesso Fondo. E a tale riguardo, ancora una volta, sono stati **bocciati gli emendamenti che chiedevano una valutazione ex ante degli impatti climatici** degli investimenti nel Piano Mattei

Per inciso, [come ha ricordato nel suo intervento Andrea Casu](#) sono stati **presentati dal PD circa 50 emendamenti e uno solo è stato accolto**, a ulteriore conferma della **mancanza di spirito di collaborazione e confronto** da parte della maggioranza e di questo Governo.

Per non parlare del **"marchettificio" di questo provvedimento**, sono state inserite, durante l'esame in Commissione, **"in un vero e proprio assalto alla diligenza"**, **un gran numero di disposizioni a favore di alcuni territori vicini alla destra**. Tra l'altro 12 disposizioni sono state introdotte con **emendamenti non corredati dalla relazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato**, come [documentato dal Servizio Bilancio dello Stato](#).

In conclusione, con questo decreto-legge **il Governo ha perso l'occasione per intervenire su due emergenze** che tengono col fiato sospeso milioni di italiani: **i trasporti e la siccità in Sicilia**. Invece, **"in quest'estate nerissima proprio per il trasporto pubblico**, nel testo **non abbiamo trovato un solo rigo**: nessuna stretta su compagnie aeree e società aeroportuali, nulla su taxi e Ncc, niente riguardo le società partecipate Fs e Rfi o su Ita, società che addirittura da un anno è senza amministratore delegato." Così il **capogruppo PD** in Commissione Trasporti alla Camera, [Anthony Barbagallo, intervenendo in Aula per annunciare il voto contrario del Gruppo alla fiducia sul provvedimento](#), la sessantesima fiducia, in poco più di un anno e mezzo dall'insediamento del Governo. Tre fiducie al mese.

"Peggio ancora – aggiunge Anthony Barbagallo (PD-IDP) – sulla siccità in Sicilia, una crisi estiva prevedibile ... C'è un'evidente responsabilità della maggioranza fotografata

dalla **bocciatura subita nel 2021 dall'allora presidente della regione Musumeci** dei 31 progetti del PNRR su 31 per 400 milioni di euro. **Se quei progetti fossero stati finanziati ogni avremmo raccontato un'altra storia.**"

"Ecco perché noi diremo assolutamente no a questo decreto e a questo atteggiamento di gestire le risorse di finanza pubblica, soprattutto sul tema delle infrastrutture". Ha dichiarato in Aula, il capogruppo PD, in Commissione Ambiente, **Marco Simiani**, **annunciando il voto contrario del Partito Democratico al provvedimento.** **"Noi siamo per la programmazione, affinché le opere si programmino e si progettino insieme alle regioni e agli enti locali, non solamente da parte di gestioni centrali, che non servono assolutamente a niente e che portano ad una difficoltà per i territori."**

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo "Conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport" [AC 1937](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla VIII Commissione Ambiente.

Si segnalano anche gli [interventi sugli ordini del giorno](#) in Assemblea.

CAPO I – INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONCESSIONI AUTOSTRADALI (ART. 1)

L'articolo 1, modificato in Commissione, introduce, al comma 1, una disciplina di aggiornamento dei piani economico-finanziari relativi alle **società concessionarie autostradali** con periodo regolatorio in scadenza nel corso dell'anno 2024. Il comma 2, invece, prevede alcune modifiche normative volte a ridurre i tempi di realizzazione **dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi**.

Nel corso dell'esame in Commissione sono state introdotte ulteriori disposizioni che attengono alla **società Autobrennero Spa**.

PONTE SULLO STRETTO (ART. 2)

L'articolo 2, modificato in Commissione, reca delle disposizioni finalizzate a precisare il perimetro applicativo di alcune disposizioni del decreto-legge n. 35 del 2023 sulle attività propedeutiche alla realizzazione del **"Ponte sullo Stretto"** (collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria). Sono, in particolare, introdotte disposizioni volte a:

- chiarire le **modalità di approvazione degli atti aggiuntivi** alla convenzione di concessione;
- aggiornare le **modalità di approvazione del progetto esecutivo**;

- esplicitare che il **costo del progetto** deve comunque risultare **coerente con le risorse disponibili a legislazione vigente**;
- chiarire alcuni profili relativi alla **variazione dei prezzi**;
- prevedere che la **quantificazione dell'importo** aggiornato del contratto con il contraente generale sia sottoposto ad asseverazione da parte di uno o più **soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale**;
- precisare che l'approvazione, da parte del CIPESS, delle osservazioni, richieste e prescrizioni acquisite nella conferenza di servizi e ritenute assentibili dal MIT, delle eventuali prescrizioni formulate all'esito del procedimento di VIA, del progetto definitivo e di altri documenti dovrà **avvenire entro il 31 dicembre 2024**;
- specificare che la società concessionaria può avvalersi di **distacchi di personale** da parte delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Sono state, inoltre, inserite disposizioni volte a disciplinare le procedure di esproprio e i relativi indennizzi.

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI COMMISSARI STRAORDINARI (ART. 3)

L'articolo 3, modificato in Commissione, reca disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari, prevedendo (al comma 1) l'adozione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di **un piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari** nominati per la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 32/2019 nonché a quelli individuati nell'Allegato I al decreto in esame, nominati in virtù di specifiche disposizioni di legge. Il comma 2 **disciplina i criteri nel rispetto dei quali è predisposto il piano di razionalizzazione**, consistenti nella riduzione del numero dei commissari, l'individuazione di eventuali lotti funzionali aggiuntivi, la revoca dei commissari nominati tenuto conto dei risultati e degli obiettivi raggiunti, e la nomina di nuovi commissari, sulla base di esigenze di razionalizzazione dell'azione amministrativa dei commissari straordinari. Vengono dettate disposizioni in materia di modifiche al D.P.C.M. di cui al comma 1 (comma 3) e invarianza finanziaria (comma 4). Il comma 5 demanda ad uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da adottare **entro il 31 dicembre 2025, il compito di individuare le opere relative ai progetti** di cui all'art. 1, comma 1, del D. Lgs. n. 101/2023, attuativo della direttiva (UE) 2021/1187 (**realizzazione delle opere della rete TEN-T**) per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più commissari straordinari, dispone che tali commissari straordinari sono individuati nell'ambito del personale dirigenziale di RFI S.p.a. e ANAS S.p.a. e (con una modifica introdotta in Commissione) prevede la trasmissione alle Camere da parte del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture di **una relazione annuale sulle attività da essi svolte**. I commi 6, 7 e 8 prevedono l'istituzione presso il MIT e la disciplina **dell'Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali**, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri. Il comma 8-bis, introdotto in Commissione, reca infine disposizioni ampliative dei **poteri del commissario straordinario** per il completamento dei lavori del **Nodo ferroviario di Genova** e del collegamento **dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova**.

AUTORITÀ PER LA LAGUNA DI VENEZIA (ART. 4 CO. 1-3)

L'articolo 4, modificato in Commissione, consente al Presidente dell'Autorità per la Laguna di Venezia di conferire **incarichi di livello dirigenziale generale**, stipulare **contratti di collaborazione** e deliberare il bilancio del primo esercizio finanziario, al fine di **rafforzare la capacità tecnica e amministrativa dell'Autorità per la laguna di Venezia**. Il medesimo Presidente può inoltre avviare **procedure straordinarie di mobilità volontaria**, a cui può partecipare il personale in organico presso amministrazioni pubbliche.

FONDAZIONE LIRICO-SINFONICA PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI (ART. 4 CO. 4)

L'articolo 4, comma 4, prevede un contributo straordinario di 750.000 euro, per il 2024, a favore della **Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari**.

FONDAZIONE TEATRI DI PIACENZA (ART. 4 CO. 4-BIS)

L'articolo 4, comma 4-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, dispone un contributo straordinario di **500.000 euro**, per l'anno **2024**, a favore della **Fondazione Teatri di Piacenza**.

COMPLETAMENTO DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI (ART. 5 CO. 1, 2 E 4)

L'articolo 5, modificato in Commissione, autorizza, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, **un finanziamento complessivo di 393 milioni per il periodo 2024-2034**, per consentire il celere avvio dei lavori di realizzazione del **collegamento autostradale Cisterna-Valmontone** (comma 1) e una spesa di **150 milioni per l'anno 2024**, per la messa in sicurezza e l'ammodernamento del **sistema idrico del Peschiera** (comma 2). Vengono inoltre prorogati **al 31 dicembre 2024** i termini per l'aggiudicazione degli interventi per la **messa in sicurezza dei ponti esistenti** e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza **nel bacino del Po** (comma 4).

NUOVA SS 729 SASSARI-OLBIA (ART. 5 CO. 2-BIS E 2-TER)

Il comma 2-*bis* dell'articolo 5, introdotto in Commissione, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e di consentire la conclusione dei lavori per la messa in sicurezza e l'ammodernamento della **nuova SS 729 Sassari-Olbia**, proroga **al 31 dicembre 2025** il termine fino al quale è previsto il mantenimento in esercizio della gestione operante sulla contabilità speciale n. 5440, alle condizioni previste dall'ordinanza di protezione civile n. 56 del 2013. Il comma 2-*ter*, introdotto in Commissione, dispone, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, degli interventi e delle relative spese che saranno effettuati nel corso dell'anno 2024.

DISPOSIZIONI URGENTI PER IL COMPLETAMENTO DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI (ART. 5 CO. 3)

L'articolo 5, al comma 3 prevede **l'apertura di una contabilità speciale** intestata al Commissario straordinario ed una autorizzazione di spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 finalizzata alla realizzazione **dell'intervento "Livorno - Caserma Tuscania - Sede del Gruppo intervento speciale (I° Lotto)"**, CUP D51B21004330001. Al finanziamento della spesa si provvede mediante residui del Fondo per l'adeguamento dei prezzi, istituito presso il Ministro delle infrastrutture.

PROROGA DI TERMINI PER L'ADOZIONE DI DECRETI DI ESPROPRIO PER IL COMPLETAMENTO DEI COLLEGAMENTI INTERMODALE ROMA-LATINA E AUTOSTRADALE CISTERNA VALMONTONE (ART. 5 CO. 3-BIS)

Il comma 3-*bis* dell'articolo 5, introdotto in Commissione, **proroga al 3 agosto 2026 e al 10 dicembre 2026**, i termini per l'adozione dei **decreti di esproprio** di cui alla dichiarazione di pubblica utilità riguardanti, rispettivamente, il **completamento dei collegamenti intermodale Roma- Latina e autostradale Cisterna-Valmontone**.

COMMISSARIAMENTO PER LA PIATTAFORMA LOGISTICA INTERMODALE DEL PORTO DI TREMESTIERI – (ART. 5 CO. 4-BIS)

Il comma 4-*bis* dell'articolo 5, introdotto in Commissione, prevede il **commissariamento** per la realizzazione della **piattaforma logistica intermodale del porto di Tremestieri (ME)**, riconducendolo all'ambito normativo del decreto-legge c.d. **Sblocca cantieri** (n. 32 del 2019).

ASPETTATIVA DEI DIPENDENTI DEL MIT (ART. 5 CO. 4-TER)

Il comma 4-*ter* dell'articolo 5, introdotto in Commissione, prevede la possibilità per il **personale dipendente a tempo indeterminato del MIT** di fruire dell'aspettativa per avviare o proseguire attività professionali e imprenditoriali.

La disposizione prevede che l'aspettativa si intenda **concessa a domanda**, anche con il **meccanismo del silenzio-assenso** decorsi **30 giorni** dalla richiesta.

È specificato che il dipendente in aspettativa **non riveste** le qualità **pubblicistiche**, né può rientrare in servizio prima di **due anni** e comunque con un **preavviso di 6 mesi**.

I **posti vacanti** risultanti dalle aspettative concesse possono essere coperti con **contratti a tempo determinato o di apprendistato**, secondo il decreto legge n. 44 del 2023, per la durata massima di **36 mesi** e, comunque, per un periodo non superiore all'effettiva durata dell'aspettativa, in favore di soggetti altamente specializzati nella **trasformazione digitale**.

RECUPERO FUNZIONALE IDROVIA PISA-LIVORNO (ART. 5 CO. 4-QUATER)

Il comma 4-*quater* dell'articolo 5, introdotto in Commissione, finanzia con un contributo di **10 milioni di euro**, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, il completamento delle **opere di consolidamento delle sponde** e il **recupero funzionale dell'idrovia Pisa-Livorno**.

POLO ALTA FORMAZIONE COREUTICA DELLA FONDAZIONE "ACCADEMIA D'ARTI E MESTIERI DELLO SPETTACOLO TEATRO ALLA SCALA" DI MILANO (ART. 5 CO. 4-QUINQUIES)

L'articolo 5, comma 4-*quinquies*, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, autorizza la spesa di **7 milioni** di euro, per l'anno 2024, per la realizzazione del polo di **alta formazione coreutica della fondazione "Accademia d'arti e mestieri dello spettacolo Teatro alla Scala"** di Milano.

"NUOVO PONTE NORD" DI PARMA (ART. 5, CO. 4-SEXIES)

L'articolo 5, comma 4-*sexies*, introdotto in Commissione, modifica la disciplina finalizzata ad assicurare la **piena fruibilità** degli spazi costruiti **sull'infrastruttura del Ponte di Parma denominato "Nuovo Ponte Nord"** prevedendo, in particolare, l'assegnazione al Comune di Parma di 6 milioni di euro (2 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026).

"REGIONE LIGURIA-BEGATO" NELL'AMBITO DEL PINQUA (ART. 5, CO. 4-SEPTIES)

L'articolo 5, comma 4-*septies*, introdotto in Commissione, autorizza la spesa di 2 milioni di euro da destinare ad **ARTE Genova** per il **completamento dell'intervento "Regione Liguria-Begato"** nell'ambito del PINQuA.

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (ART. 6)

L'articolo 6 prevede che, al ricorrere di determinate circostanze, sia possibile autorizzare l'**erogazione delle somme residue** relative ai **mutui** concessi dalla Cassa depositi e prestiti (CDP) per interventi di **potenziamento delle ferrovie regionali** ovvero per interventi di sviluppo dei sistemi di **trasporto rapido di massa** anche **successivamente** alla **scadenza** dell'ammortamento degli stessi mutui, al fine di assicurare il **completamento** delle **opere** ammesse al contributo o destinatarie dei mutui.

NORMA IN MATERIA DI CONDIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE DEL MATERIALE ROTABILE (ART. 6-BIS)

L'articolo 6-*bis* inerte al divieto di **circolazione dei vagoni** dotati di **toilette a scarico aperto** adibiti a trasporto passeggeri, estendendo la deroga a tale divieto ai rotabili che abbiano compiuto il **venticinquesimo anno** di servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

BONIFICA NEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE COGOLETO-STOPPANI (ART. 7)

L'articolo 7 reca diverse misure dirette ad accelerare l'attuazione di interventi di bonifica nel **Sito di Interesse Nazionale Cogoleto-Stoppani**. In particolare, si prevede la nomina di un **commissario straordinario**, che subentra in tutti i rapporti al prefetto di Genova, dotato di speciali poteri derogatori e di personale, al fine di attuare una serie di interventi, da prevedersi in uno specifico atto di programmazione finalizzato alla valorizzazione delle aree dell'ex stabilimento Luigi Stoppani S.p.A. sito nel comune di Cogoleto. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di **messa in sicurezza della falda** e di assicurare lo svolgimento delle attività è autorizzata la spesa di euro 7.015.000 per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026.

COMITATO PER LO SVILUPPO DELLA CATTURA E DELLO STOCCAGGIO GEOLOGICO DI CO2 (ART. 8)

L'articolo 8 – che ha subito modifiche di carattere formale in Commissione – provvede a modificare l'assetto organizzativo delle strutture dedicate allo svolgimento dei compiti previsti dalla **disciplina in materia di stoccaggio geologico di CO2**. Sono istituiti due nuovi organi autonomi presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE): il Comitato per lo sviluppo della cattura e dello stoccaggio geologico di CO2 (Comitato CCS) e la Segreteria tecnica CCS (dall'acronimo dell'inglese *Carbon Capture and Storage*) e ne sono disciplinati i compiti, la composizione, il funzionamento, la nomina dei membri e i relativi compensi.

PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO DI GENOVA ERZELLI (ART. 9)

L'articolo 9 destina **70 milioni di euro**, per il periodo compreso tra il 2025 e il 2027 per il completamento da parte **dell'Università degli studi di Genova della Scuola Politecnica – Polo Universitario di Ingegneria** presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli, e **50 milioni di euro**, per il periodo compreso tra il 2027 e il 2029, a favore di **interventi infrastrutturali della Regione Liguria**.

CAPO II – INVESTIMENTI DI INTERESSE STRATEGICO

MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO DELLA PRESENZA DI IMPRESE ITALIANE NEL CONTINENTE AFRICANO E PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (ART. 10)

L'articolo 10, ai commi da 1 a 4, introduce **un nuovo strumento finanziario**, nell'ambito del fondo rotativo di cui alla legge 394 del 1981, **specificatamente dedicato alle imprese che operano in Africa**.

Per tale nuovo strumento è previsto l'impiego di fondi fino a un massimo di **200 milioni, a valere però sulle risorse già presenti nel fondo rotativo**. Sono ammessi **cofinanziamenti a fondo perduto**, nella misura fino al 10% dei finanziamenti concessi (fino al 20 % per le imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno).

Il comma 5 riguarda il **procedimento di concessione dei finanziamenti** per sostenere iniziative e progetti promossi nell'ambito del **Piano Mattei**.

Il comma 6 dispone che i **finanziamenti erogati dalla Cassa depositi e prestiti** sono **assistiti dalla garanzia dello Stato** nel limite massimo di **400 milioni di euro per l'anno 2024**, in misura pari all'**80% per singolo intervento**.

L'istruttoria, ai fini dell'ammissione degli interventi, è svolta da Cassa depositi e prestiti Spa che, in caso di esito favorevole, approva l'intervento e dà comunicazione a **un Comitato tecnico istituito** presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito della **Struttura di missione del Piano Mattei** (comma 7). Acquisita la favorevole delibera del Comitato tecnico Cassa depositi e prestiti Spa, può sottoscrivere la documentazione contrattuale degli interventi con il soggetto beneficiario (comma 8). Cassa depositi e prestiti Spa deve riferire al Comitato tecnico in relazione a ciascun intervento e relazionare annualmente sull'andamento di ciascuno di tali interventi ammessi alla garanzia dello Stato (comma 9).

Il comma 10 reca la copertura finanziaria delle disposizioni.

Tramite un DPCM, da adottarsi di concerto con il MAECI, la determinazione dell'orientamento strategico e delle priorità di investimento delle risorse del Fondo italiano per il clima, da destinare a **supporto delle finalità e degli obiettivi del Piano Mattei** (comma 11). Infine, il comma 12 rfinanzia per euro **50 milioni per l'anno 2024** del **Fondo rotativo per operazioni di venture capital**.

CAPO III – MISURE URGENTI PER L'EFFICIENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE (ART. 11)

L'articolo 11 reca alcune modifiche agli articoli 610 e 611 c.p.p. in materia di **giudizio in Cassazione** finalizzate a garantire maggiore **efficienza del procedimento penale**, in particolare attraverso una revisione dei tempi e delle modalità **previste per le richieste di trattazione orale del ricorso**.

Codice di procedura penale	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 11 del D.L. 89/2024
Art. 610 (Atti preliminari)	Art. 610 (Atti preliminari)
Commi da 1 a 4 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
	[Art. 11, comma 1]

Codice di procedura penale	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 11 del D.L. 89/2024
5. Almeno trenta giorni prima della data dell'udienza, la cancelleria ne dà avviso al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio.	5. Almeno trenta giorni prima della data dell'udienza, la cancelleria ne dà avviso al procuratore generale e ai difensori, indicando che il ricorso sarà deciso in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, salvo il disposto dell'articolo 611. Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 il termine è ridotto ad almeno venti giorni prima dell'udienza.
Art. 611 (Procedimento)	Art. 611 (Procedimento)
	<i>[Art. 11, comma 2, lett. a)]</i>
1. La corte provvede sui ricorsi in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell'udienza il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica	1. La corte provvede sui ricorsi in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell'udienza il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 i termini per presentare motivi nuovi e memorie sono ridotti a dieci giorni e per presentare memorie di replica a tre giorni.
1-bis. Nei procedimenti per la decisione sui ricorsi contro le sentenze pronunciate nel dibattimento o ai sensi dell'articolo 442 il procuratore generale e i difensori possono chiedere la trattazione in pubblica udienza. Gli stessi possono chiedere la trattazione in camera di consiglio con la loro partecipazione per la decisione: a) sui ricorsi per i quali la legge prevede	<i>Identico</i>

Codice di procedura penale	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 11 del D.L. 89/2024
<p>la trattazione con l'osservanza delle forme previste dall'articolo 127;</p> <p>b) sui ricorsi avverso sentenze pronunciate all'esito di udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, a norma dell'articolo 598-<i>bis</i>, salvo che l'appello abbia avuto esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di pene sostitutive, della sospensione della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.</p>	
	<i>[Art. 11, comma 2, lett. b)]</i>
<p>1-ter. Le richieste di cui al comma 1-<i>bis</i> sono irrevocabili e sono presentate, a pena di decadenza, nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza. Quando ritiene ammissibile la richiesta proposta, la corte dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. La cancelleria dà avviso del provvedimento al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sarà trattato in udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127.</p>	<p>1-ter. Le richieste di cui al comma 1-<i>bis</i> sono irrevocabili e sono presentate alla cancelleria dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo 613 entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza ovvero di quindici giorni liberi prima dell'udienza nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 Quando ritiene ammissibile la richiesta proposta, la corte dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. La cancelleria dà avviso del provvedimento al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sarà trattato in udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127.</p>

Codice di procedura penale	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 11 del D.L. 89/2024
1- <i>quater</i> . Negli stessi casi di cui al comma 1- <i>bis</i> , la corte può disporre d'ufficio la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione del procuratore generale e dei difensori per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame, dandone comunicazione alle parti mediante l'avviso di fissazione dell'udienza	<i>Identico</i>
	[Art. 11, comma 2, lett. c)]
1-<i>quinquies</i>. Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127, l'avviso di fissazione dell'udienza è comunicato o notificato almeno venti giorni prima dell'udienza e i termini di cui ai commi 1 e 1-<i>ter</i> sono	Abrogato
1- <i>sexies</i> . Se ritiene di dare al fatto una definizione giuridica diversa, la corte dispone con ordinanza il rinvio per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, indicando la ragione del rinvio e dandone comunicazione alle parti con l'avviso di fissazione della nuova udienza.	<i>Identico</i>

CAPO IV – MISURE URGENTI IN MATERIA DI SPORT

DECORRENZA DELL'ABOLIZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO DEGLI ATLETI- ART. 12

L'articolo 12 differisce dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025 il termine di decorrenza dell'abolizione del vincolo sportivo degli atleti (vincolo costituito dalle limitazioni alla libertà contrattuale) per i tesseramenti già in atto al 30 giugno 2023 e operanti, dopo quest'ultima data, senza soluzione di continuità (anche mediante rinnovo).

ENTRATA IN VIGORE (ART. 13)

L'articolo 13 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge in esame il 30 giugno 2024.